



**COMUNE DI PONTASSIEVE**  
CITTA' METROPOLITANA DI FIRENZE

**ORIGINALE**

**VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA  
MUNICIPALE**

**Nr. 102    Data 20/06/2019    Seduta Nr. 29**

---

STAFF DEL SINDACO - STAFF DEL SINDACO  
DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE  
SINDACO E DEGLI ASSESSORI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL  
26 MAGGIO 2019

---

L'anno duemiladiciannove questo giorno venti del mese di Giugno alle ore 16:00 convocata con le prescritte modalità, nella solita sala delle adunanze si è riunita la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano:

<i>Cognome e Nome</i>	<i>Pres.</i>
MARINI MONICA	S
BONI CARLO	N
BENCINI JACOPO	S
PRATESI FILIPPO	S
CRESCI MATTIA	S
BORGHERESI GIULIA	N
<i>TOTALE Presenti</i>	4
<i>TOTALE Assenti</i>	2

Il Segretario Generale del Comune, Dott. Ferdinando Ferrini, assiste alla seduta incaricato della redazione del verbale.

Il Sindaco, Monica Marini, assume la presidenza e constatata la validità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta e pone in discussione l'argomento relativo all'oggetto.

**OGGETTO:**

**STAFF DEL SINDACO STAFF DEL SINDACO**

**DETERMINAZIONE DELLE INDENNITA' DI FUNZIONE DEL SINDACO, DEL VICE SINDACO E DEGLI ASSESSORI A SEGUITO DELLE ELEZIONI AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Richiamato l'art. 82 del T.U.E.L. n. 267/2000 e rilevato che:

- la misura delle indennità di funzione per il Sindaco, per il Presidente del Consiglio comunale e per i componenti dell'organo esecutivo, nonché del gettone di presenza per i Consiglieri comunali sono determinati con Decreto del Ministero dell'Interno adottato di concerto con il Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica da rinnovare ogni tre anni ai fini dell'adeguamento ISTAT;
- che l'indennità di funzione così determinata dal D.M. è dimezzata per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto l'aspettativa per mandato politico;
- che agli amministratori ai quali viene corrisposta l'indennità di funzione non sono dovuti i gettoni di presenza per la partecipazione a sedute degli organi collegiali del medesimo ente, né di commissioni che di quell'organo costituiscano articolazioni interne ed esterne;
- che le indennità previste dal Titolo II - capo IV – Status degli amministratori locali del TUEL non sono tra loro cumulabili, salvo opzione dell'interessato per la percezione di una delle due indennità ovvero per la percezione del 50% di ciascuna;

Visto il Decreto del 04/4/2000 n. 119 con oggetto “Regolamento recante norme per la determinazione della misura dell'indennità di funzione e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali”, emanato ai sensi e per gli effetti di cui al comma 8 art. 82 del T.U.E.L. che fissa la misura delle indennità di funzione per gli amministratori locali;

Tenuto presente che l'art. 1 comma 54 della legge 23/12/2005 n. 266 (legge finanziaria 2006) ha previsto la rideterminazione in riduzione della misura del 10% rispetto all'ammontare risultante alla data del 30 settembre 2005 delle indennità di funzione spettanti ai Sindaci, ai Presidenti dei Consigli comunali ed ai componenti degli organi esecutivi;

Evidenziato che la Corte dei Conti- Sezioni Riunite in sede di controllo, con la delibera nr. 1 del 12 gennaio 2012, resa in funzione nomofilattica, ai sensi dell'art. 17 comma 31 del D.L. 1 luglio 2009 n. 78, si è espressa sull'attuale vigenza del citato art. 1 comma 54 della legge n. 266/2005, ritenendo la riduzione del 10% strutturale e non temporanea;

Visto inoltre:

- il D.L. 25/06/2008 n. 112 convertito nella legge n. 133/2008 ed in particolare l'art. 76 comma 3 che ha sostituito il comma 11 dell'art. 82 del T.U.E.L. sopra richiamato nel senso di impedire la possibilità di incrementare la indennità di funzione;
- il D.L. 31/05/2010 n. 78 convertito nella legge n.122/2010 ed in particolare l'art. 5 comma 7 il quale dispone riduzioni delle indennità degli amministratori locali dal 3% al 10%, a seconda della classe demografica dei comuni, rinviando ad un decreto ministeriale l'attuazione in concreto della norma e considerato che a tutt'oggi detto decreto non è stato adottato;

Presa lettura della deliberazione n. 3 della Sezione AUT/2015/QMIG che ha affermato il principio di diritto per il quale: “Alla stregua della normativa vigente e delle interpretazioni rese con

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102 DEL 20/06/2019**

pronunce di orientamento generale (cfr. deliberazione delle Sezioni riunite in sede di controllo n. 1/2012; deliberazione della Sezione delle autonomie n. 24/SEZAUT/2014QMIG), gli enti, ricorrendone i presupposti, possono operare le maggiorazioni previste dall'art. 2 lett. a), b) e c) del D.M. n. 119/2000”;

Dato atto che la facoltà di maggiorazione di cui al sopra menzionato regolamento, fatta salva da tale pronuncia attiene, esclusivamente, alle seguenti ipotesi, tra loro cumulabili:

- a) incremento, verificato anche attraverso i consumi idrici ed altri dati univoci ed obiettivamente rilevabili e attestato dall'ente interessato, del 5% per i comuni caratterizzati da fluttuazioni stagionali della popolazione, tali da alterare, incrementandolo del 30%, il parametro della popolazione dimorante;
- b) incremento del 3% per gli enti la cui percentuale di entrate proprie rispetto al totale delle entrate, risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato, sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle B e B1 allegate al decreto medesimo;
- c) del 2% per gli enti la cui spesa corrente pro-capite risultante dall'ultimo conto del bilancio approvato sia superiore alla media regionale per fasce demografiche di cui alle tabelle C e C1 allegate al decreto medesimo;

Vista la tabella A) allegata al predetto D.M. n. 119/2000 con cui sono fissate le misure base della indennità di funzione per i Sindaci, con suddivisione in fasce demografiche e rilevato che, in riferimento alla classe demografica di appartenenza di questo Comune, fra 10.001 e 30.000 abitanti, è previsto l'importo mensile di €. 3.098,74;

Visti gli art. 4 commi 4 e 8 e art. 5 del predetto D.M. n. 119/2000 e atteso che:

- al Vicesindaco compete una indennità di funzione mensile pari al 55% di quella prevista dal D.M. per il Sindaco e quindi €. 1.704,30;
- agli Assessori compete una indennità di funzione mensile pari al 45% di quella prevista dal D.M. per il Sindaco e quindi €. 1.394,43;
- al Presidente del Consiglio compete una indennità pari a quella degli assessori ex art. 5 comma 3 dello stesso D.M. e quindi €. 1.394,43;

Dato atto che:

- gli importi mensili delle indennità di funzione spettanti ai suddetti amministratori comunali subiscono una diminuzione del 10% sul valore base risultante dal D.M. n. 119/2000 ed il dimezzamento se la condizione lavorativa è quella del lavoratore dipendente pubblico o privato che non abbia richiesto l'aspettativa;
- sussistono i presupposti per gli aumenti del 3% e del 2% cumulabili di cui all'art. 2 lettere b) e c) del D.M. n.119/2000 essendo in presenza di un rapporto tra entrate proprie su totale delle entrate superiore al 0,48 della tabella b) (57%) e di una spesa media procapite del totale delle spese correnti superiore al parametro di cui alla tabella c) pari ad €. 709,60 (€. 895,27) prendendo ad esame i dati del rendiconto 2018;

Ritenuto pertanto di determinare le indennità di funzione con decorrenza dal 28 maggio 2019 per il Sindaco e dal 04 giugno 2019 per il Vice Sindaco e gli Assessori come da prospetto seguente (tabella che però non tiene conto della maggiorazione del 5%):

<b>Importi fissati dal D.M. 119/2000</b>			
	Importo base	Importo ridotto 10%	Importo dimezzato lavoratore dipendente non in aspettativa

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102 DEL 20/06/2019**

SINDACO	3.098,74	2.789,00	1.394,50
VICE SINDACO	1.704,30	1.534,00	767,00
ASSESSORE	1.394,43	1.255,00	627,50

Dato atto che la presente deliberazione è di competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del T.U.E.L.;

Visto il D.M. 04/04/2000 n. 119;

Visto lo Statuto comunale;

Visto Il T.U.E.L.;

Visto il parere favorevole del Responsabile del Servizio Finanziario in ordine alla regolarità contabile ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 allegato alla presente;

Visto il parere favorevole del Responsabile dell'Ufficio di Staff Programmazione e controllo-Staff del Sindaco in ordine alla regolarità tecnica ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 267/2000 allegato alla presente;

Vista la delibera del C.C. n. 72 del 27/12/2018 di approvazione del bilancio di previsione 2019-2021;

Vista la delibera di Giunta n. 38 del 19 marzo 2019 di approvazione del PEG/Piano della performance 2019;

Ad unanimità di voti, legalmente espressi;

**DELIBERA**

- 1) Di determinare la misura della indennità di funzione del Sindaco, con decorrenza dal 28 maggio 2019 e del Vice Sindaco e degli Assessori, con decorrenza dal 04 giugno 2019, nei seguenti importi mensili risultanti dalla applicazione della maggiorazione prevista del 5% ed arrotondati sempre per difetto:

Sindaco - Monica Marini : € 2.928,00=;

Vice Sindaco – Carlo Boni : € 1.610,00=;

Assessori:

Filippo Pratesi: € 1.317,00=;

Jacopo Bencini: € 1.317,00=;

Mattia Cresci: € 1.317,00=;

Giulia Borgheresi: € 1.317,00=.

- 2) Di dare atto che al Sindaco compete l'indennità di fine mandato di cui all'art. 82, comma 8 lettera f) del T.U.E.L. ed art. 10 del D.M. 04/4/2000 n. 119, consistente in una somma pari all'indennità mensile riferita a dodici mesi di mandato.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102 DEL 20/06/2019**

- 3) Dare atto che la indennità di cui sopra verrà ridotta dal 50% per i lavoratori dipendenti che non abbiano richiesto “l’aspettativa non retribuita” ex art. 82 1<sup>^</sup> comma del T.U.E.L.
- 4) Incaricare il Responsabile dell’Ufficio di Staff Programmazione e Controllo- Staff del Sindaco e il Responsabile del Servizio Finanziario di procedere alla rimodulazione delle indennità come previsto in narrativa, ciascuno per le rispettive competenze.
- 5) Dare altresì atto che la spesa verrà imputata ai corrispondenti capitoli del bilancio di previsione 2019, così come approvato con delibera di C.C. n.72 del 27/12/2018, che presentano la necessaria copertura mediante apposita determinazione di assunzione impegno di spesa sui competenti capitoli di spesa da assumersi a cura del Responsabile dello Staff del Sindaco.

Successivamente

**LA GIUNTA COMUNALE**

Ravvisata l’urgenza di provvedere, visto l’art. 134 comma 4 del TUEL, per separata unanime votazione favorevole

**DICHIARA**

Il presente atto immediatamente eseguibile.

**DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE NR. 102 DEL 20/06/2019**

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Sindaco

Monica Marini  
(firmato digitalmente)

Il Segretario Generale

Dott. Ferdinando Ferrini  
(firmato digitalmente)